

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento del servizio di Obitorio

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 10/05/2016.

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI	1
Art. 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Orari di apertura Obitorio.....	1
Art. 3 - Accessibilità Salme Obitorio	1
Art. 3/bis - Deroghe orario di apertura.....	1
Art. 4 - Modalità di accesso salme	1
TITOLO II OPERATORI SPECIALIZZATI – ONORANZE FUNEBRI	2
Art. 5 - Accessibilità Ditte Onoranze funebri Obitorio.....	2
Art. 6 - Individuazione impresa.....	3
Art. 7 - Spazi composizioni floreali	3
Art. 8 - Accesso del personale dell'impresa	3
Art. 9 - Permanenza perimetro obitoriale.....	3
TITOLO III SICUREZZA E SANZIONI	3
Art. 10 - Sicurezza e Privacy.....	3
Art. 11 - Conservazione salme.....	4
Art. 12 - Sanzioni	4
Art. 13 - Rinvio e Collegamento	4
TITOLO IV ALLEGATI	4
Allegato A - Gestione della salma affetta da malattia infettiva e diffusiva	4
Allegato B - Procedura per la gestione della salma trattata con nuclidi radioattivi	5

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le norme che devono essere osservate nell'Obitorio comunale, sia dal personale impiegato che dagli operatori delle Onoranze Funebri incaricate, a vario titolo, della traslazione delle salme.

La Direzione dell'Obitorio è responsabile della gestione igienico-sanitaria ed organizzativa dell'Obitorio.

Art. 2 - Orari di apertura Obitorio

Le camere mortuarie sono aperte al pubblico con il seguente orario:

- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00, nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre;
- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00, nei mesi di marzo, aprile, ottobre;
- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.

Art. 3 - Accessibilità Salme Obitorio

Nell'Obitorio sono traslate le salme e/o i cadaveri provenienti da:

- 1) decessi nella pubblica via;
- 2) decessi a domicilio trasferiti, su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei congiunti, previa certificazione del medico, il quale deve provvedere anche ad avvisare il personale dell'Obitorio, tramite il centralino dedicato, dell'arrivo della salma;
- 3) decessi a domicilio di cadaveri per veglia funebre, su richiesta dei congiunti, previa certificazione necroscopo, il quale deve provvedere anche ad avvisare il personale dell'Obitorio, tramite il centralino dedicato, dell'arrivo del cadavere.

E' esclusa la possibilità di trasferire all'Obitorio comunale le salme dei deceduti presso i presidi ospedalieri, salvo diversi appositi accordi con le Direzioni ospedaliere.

L'eventuale utilizzo dell'obitorio da parte di Comuni limitrofi e di Enti diversi ad esempio Istituto penitenziario ubicati sul territorio comunale, è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta comunale attraverso l'approvazione di apposite convenzioni.

Art. 3/bis - Deroghe orario di apertura

Sono fatte salve deroghe all'orario di apertura per particolari e motivate situazioni, da valutare singolarmente, ad opera del competente servizio Comunale, senza ciò comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 4 - Modalità di accesso salme

Le salme ed i cadaveri devono giungere dal territorio con le identiche modalità attualmente previste dalle procedure aziendali ASL, ivi incluso il completamento

degli accertamenti previsti dalle normative vigenti con particolare riferimento alla compilazione della modulistica ISTAT e/o del certificato necroscopico, nonché di tutti gli altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge in materia; rimangono in vigore gli attuali accordi operativi con il personale della medicina legale, con i medici di medicina generale e con il servizio emergenza-urgenza 118 e la disponibilità di strumentazione per l'esecuzione a cura dei suddetti servizi dell'ECG post-mortem e la gestione dei pacemaker che non può essere eseguita dagli operatori del servizio di Obitorio.

In particolare le salme decedute per incidente o morte violenta devono giungere con le autorizzazioni compilate dalle Autorità intervenute e controfirmate dal Magistrato di turno. Se sotto autorità giudiziaria, tali documenti sono compilati dal medico legale di turno.

In caso di morte a domicilio la salma viene trasportata in Obitorio previo avviso del medico necroscopo o del medico di famiglia con relativi documenti: ISTAT compilato; dichiarazione che la salma non è portatrice di malattie infettive e/o contagiose e non rappresenta pericolo per la collettività; documento che dichiara che la salma non è portatrice di pacemaker, specificando inoltre se la salma deve essere cremata o meno.

Nel caso in cui giungano all'Obitorio salme di deceduti affetti da malattia infettiva e diffusiva o trattati con nuclidi radioattivi, il personale deve seguire le procedure indicate negli allegati A e B al presente Regolamento.

Trascorso il periodo di osservazione (15 ore) interverrà il medico necroscopo dell'ASL per accertamento e compilazione del certificato di morte e autorizzazione per l'eventuale cremazione.

Presso l'obitorio è essere conservato il registro per l'inserimento dei dati anagrafici e delle movimentazioni delle salme.

TITOLO II OPERATORI SPECIALIZZATI – ONORANZE FUNEBRI

Art. 5 - Accessibilità Ditte Onoranze funebri Obitorio

I congiunti devono rivolgersi personalmente e senza alcuna interposizione con il personale dell'Obitorio, ad una Ditta di Onoranze, con la quale si accorderà sulle modalità di gestione della salma.

La Ditta di Onoranze Funebri incaricata può accedere al perimetro obitoriale, solo ed esclusivamente in orario di apertura e se in possesso della delega sottoscritta dai familiari presso la sede dell'Agenzia di Onoranze e redatta su carta intestata della stessa, presentata al personale dell'Obitorio unitamente a copia del documento di uno dei famigliari delegante.

Il personale della camera mortuaria, si occupa della registrazione dei cadaveri, nell'apposito registro e dell'archiviazione di tutta la documentazione riferita alla salma.

Le operazioni di vestizione del cadavere avvengono all'interno dell'obitorio, ad opera del personale della ditta di Onoranze Funebri, individuata dagli aventi diritto tramite delega scritta.

Eventuali richieste da parte degli aventi diritto di eseguire autonomamente le operazioni di vestizione della salma, anche ai fini di tutela della libertà di espressione religiosa, devono essere rappresentate al personale dell'obitorio e autorizzate dalla Direzione dell'Obitorio.

Anche in questo caso la vestizione può avvenire esclusivamente all'interno dell'obitorio, nel rispetto delle normative vigenti e con la supervisione del personale in servizio.

Art. 6 - Individuazione impresa

L'individuazione dell'impresa di Onoranze Funebri è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto. La compilazione della delega dovrà essere effettuata all'interno dell'Agenzia di Onoranze Funebri prescelta e comunque categoricamente al di fuori del perimetro dell'Obitorio.

E' fatto assoluto divieto a tutto il personale dipendente di suggerire nominativi e/o indirizzi di Onoranze Funebri e di procurare servizi alle stesse.

Art. 7 - Spazi composizioni floreali

Per motivi di spazio, all'interno dei locali di accoglienza dei defunti, è consentita l'esposizione di non più di una composizione floreale per ognuno.

Per lo stesso motivo l'allestimento funebre deve essere sistemato in modo tale da occupare esclusivamente lo spazio retrostante la cassa.

Art. 8 - Accesso del personale dell'impresa

Le Onoranze Funebri devono fornire alla Direzione dell'Obitorio un elenco aggiornato del personale accreditato a svolgere le funzioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

Tale personale deve esibire sulla divisa in modo visibile un cartellino identificativo munito di foto.

Art. 9 - Permanenza perimetro obitoriale

E' vietata la permanenza nel perimetro obitoriale del personale delle imprese delle Onoranze Funebri al di fuori delle funzioni previste dall'art. 4 e 5, sia per consentire il migliore svolgimento del servizio, sia al fine di evitare possibili conflitti di interesse tra le Imprese stesse.

Qualora il personale dell'Obitorio accerti inosservanze o ravvisi comportamenti non in linea con quanto prescritto dal presente regolamento, procede a trascrivere nel registro delle consegne la data, l'orario, l'evento e le eventuali persone identificate o coinvolte.

Le segnalazioni devono essere inviate direttamente alla Direzione dell'Obitorio, e al competente ufficio comunale.

TITOLO III SICUREZZA E SANZIONI

Art. 10 - Sicurezza e Privacy

La Direzione è responsabile del sistema di videosorveglianza installato presso l'Obitorio a tutela della sicurezza. L'area sorvegliata comprende gli accessi ai locali di commiato ma non il loro interno ed è segnalata con idonea cartellonistica indicante le modalità di trattamento dei dati personali secondo le vigenti normative sulla privacy.

Gli operatori dell'obitorio non hanno accesso ai dati registrati, che vengono

automaticamente cancellati.

Art. 11 - Conservazione salme

La temperatura di esercizio delle celle frigo, per gli obitori in cui è presente, è compresa tra 0° e +4°C. Tali celle garantiscono solo brevi periodi di attesa prima della sepoltura. Non sono quindi idonee per le lunghe conservazioni.

Art. 12 - Sanzioni

Qualsiasi inottemperanza al presente Regolamento è sanzionata ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 - Rinvio e Collegamento

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale.

TITOLO IV ALLEGATI

Allegato A - Gestione della salma affetta da malattia infettiva e diffusiva

Riferimenti normativi

DPR 285/90, ART. 18

"Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, (DM 15-12-1990) il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte."

ART. 25

"Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1."

Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 - Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa

"Relativamente a quanto prescritto dall'art. 18 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo

secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa."

Procedura operativa

Al momento del decesso, il medico necroscopo compila il certificato necroscopico nella parte relativa alla presenza di malattia infettiva e diffusiva, e **segnala al personale dell'obitorio la patologia di riferimento** e l'eventuale necessità di utilizzare dispositivi di contenimento specifici (come sacchi impermeabili per la conservazione di cadavere) laddove esista un elevato rischio di contaminazione da fluidi biologici legato alle condizioni del cadavere. Se il decesso è direttamente

Correlato alla patologia infettiva, la stessa dovrà essere inserita inoltre fra le cause di morte. In ogni caso la stessa dovrà comparire fra le comorbidità nella scheda ISTAT.

Il personale dell'obitorio mette in atto le indicazioni contenute nell'art. 18 del DPR 285/90 come sopra riportato. In particolare, il trasporto del cadavere dall'obitorio al luogo per l'esecuzione delle esequie o per la sepoltura può avvenire solo dopo che lo stesso è stato composto nella cassa a norma di legge e la stessa chiusa.

Nella gestione della salma affetta da malattia infettiva e diffusiva, il personale dell'obitorio dovrà utilizzare i DPI e mettere in atto le azioni previste all'interno della procedura 0694PP018 (misure precauzionali per l'isolamento dei malati...) relativamente alle precauzioni standard, da contatto e per liquidi biologici, tenendo presente che tali precauzioni sono comunque da adottarsi sempre durante lo svolgimento dell'attività di gestione della salma.

Il personale dell'obitorio che si reca al recupero di salme provenienti dai reparti di degenza o dal Pronto Soccorso dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuale e degli ausili previsti dalla procedura suddetta ed indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal RSPP.

Allegato B - Procedura per la gestione della salma trattata con nuclidi radioattivi

Riferimenti normativi:

"Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

[...]

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti." (DPR 285-90, art. 15)

"Quando il cadavere risulta portatore di radioattività, la ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione del defunto siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, prescritte di volta in volta, al fine di evitare la contaminazione ambientale." (DPR 285-90, art. 18)

Istruzioni operative:

Il medico necroscopo al momento del decesso compila il certificato necroscopico nella parte relativa alla radioattività residua e segnala all'obitorio la presenza di un cadavere portatore di radioattività.

La gestione delle salme di pazienti portatori di radioattività derivante da radioisotopi somministrati a scopo diagnostico o per terapia con **emivita inferiore a 75 giorni** potrà essere effettuata mettendo in atto le normali precauzioni previste

dalla procedura 0694PP018 relativamente alle precauzioni standard e per l'isolamento da contatto.

Nei restanti casi (**radioisotopi con emivita superiore a 75 giorni**) il responsabile del reparto in cui è avvenuto il decesso del paziente dovrà richiedere all'EQ una valutazione dosimetrica, e la gestione della salma dovrà avvenire adottando i provvedimenti e le cautele individuate di volta in volta dall'EQ.

Il personale dell'obitorio che riceve la segnalazione di cadavere portatore di radioattività mette in pratica le indicazioni dell'Esperto Qualificato e attende il suo nulla osta per procedere alle pratiche di vestizione e di consegna alle Onoranze Funebri con le modalità previste dal Regolamento.

Qualora la natura della contaminazione radioattiva non consenta in tempo utile il decadimento della radioattività al di sotto della soglia di sicurezza, o presenti altri problemi di sicurezza, l'Esperto Qualificato contatterà l'UO Igiene e Sanità Pubblica per concordare le necessarie misure protettive atte ad evitare la contaminazione ambientale.